

N. [REDACTED]



**Tribunale di Livorno
sezione penale**

Il Tribunale di Livorno, composto dai seguenti magistrati:

dott. [REDACTED]	Presidente
d.ssa [REDACTED]	Giudice
d.ssa [REDACTED]	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio

provvedendo sul riesame proposto da [REDACTED] avverso l'ordinanza di convalida di sequestro preventivo d'urgenza e contestuale decreto di sequestro preventivo emessa dal GIP presso il Tribunale di Livorno il 10 agosto 2026, con la quale è stato convalidato e disposto il sequestro preventivo della somma di denaro pari ad euro 8.200 nonché del negozio a insegna [REDACTED]

[REDACTED]” sito in [REDACTED] viale [REDACTED]

sentite le parti presenti all'udienza camerale del 10 settembre 2026, come da verbale;
ha pronunciato la seguente

ordinanza

Dagli atti trasmessi dal Pubblico Ministero emerge quanto segue.

In data 5 agosto 2026, alle 11.30 circa, personale della Compagnia Carabinieri di [REDACTED] si è recato presso il locale a insegna “[REDACTED]” sito in [REDACTED], viale [REDACTED], costituente una rivendita di cannabis c.d. *light*, al fine di verificare quanto appreso da fonti confidenziali, secondo cui la sostanza posta in vendita nel locale (e in particolare, nell'attiguo distributore automatico) appariva simile a quella con alto contenuto di THC.

Al loro arrivo, gli operanti hanno verificato che il locale era dotato di due serre spente, nonché di mensole sulle quali era riposta notevole quantità di sostanza tipo hashish o marijuana; una pianta di canapa era appesa ad essiccare nel bagno. All'interno del locale gli operanti hanno identificato l'odierno ricorrente, che si è presentato come proprietario dell'attività e ha indicato di essere titolare dell'azienda agricola [REDACTED], società agricola per la coltivazione di canapa sativa. Il [REDACTED] a richiesta degli operanti, ha estratto il contenuto del distributore automatico (una scatola contenente una bustina di plastica con logo “[REDACTED]” e scritta “THC < 0.5%”, priva di indicazione del lotto di provenienza); ha esibito inoltre un contenitore ermetico in vetro contenente vari pezzi e panetti di hashish, avvolti in buste con denominazione [REDACTED] e simili, tutti privi di indicazione del lotto di provenienza, tutti risultati positivi al narcotest. L'indagato ha chiarito di disporre delle fatture di acquisto della maggior parte della sostanza in suo possesso e ha dichiarato di detenere ulteriore sostanza della stessa tipologia nell'abitazione.

La perquisizione è stata pertanto estesa al domicilio del ricorrente, sito in [REDACTED]; all'esito, all'interno dell'armadio della camera da letto è stata rinvenuta una notevole quantità di sostanza tipo hashish e marijuana, risultata positiva al narcotest, quasi tutta contenuta all'interno di

buste con indicazione del marchio () o del lotto di provenienza (con indicazioni quali Lotto , ad eccezione della marijuana contenuta in alcuni barattoli di vetro. Gli operanti hanno rinvenuto anche, nel cassetto della camera da letto del ricorrente, euro 6.360 (suddivisi in 5 banconote da 100 euro, 71 banconote da 50 euro, 108 da 20 euro e altre banconote di piccolo taglio), e in una busta bianca in cucina euro 1.400 (in 40 banconote da 20 euro, 59 da 10 euro e due da 5 euro); ulteriori euro 440 sono risultati presenti nello zaino del ricorrente. Solo i prodotti di marca sono risultati accompagnati da fattura e analisi tossicologiche, pur essendo poi comunque privi del numero di lotto e dunque di tracciabilità certa; quanto al residuo stupefacente, l'indagato ha affermato che la marijuana contenuta nei barattoli era stata da lui coltivata con l'azienda agricola summenzionata, pur non avendo compiuto le operazioni di registrazione e pesatura necessarie a certificarne la lecita provenienza. Gli operanti hanno dunque esteso la perquisizione anche al terreno agricolo in uso al ricorrente, dove era presente una sola pianta di marijuana (il ricorrente ha esibito i semi utilizzati per coltivarla e la relativa certificazione) e un gambo tagliato (asseritamente corrispondente alla pianta appesa nel negozio ad essiccare). Nel corso della perquisizione, si è fatto inviare la fattura di acquisto di un panetto di hashish, marca , del peso di circa 750 g; la fattura indicava un numero di lotto corrispondente a quello della sostanza rinvenuta, ma gli operanti hanno ritenuto che l'indicazione "parti di pianta prive di efficacia drogante" di cui in fattura non corrispondesse al contenuto del lotto (hashish, ovvero un prodotto della lavorazione della pianta). Gli operanti hanno poi verificato che il ricorrente era effettivamente titolare di un'azienda agricola per la coltivazione, quale attività principale, di canapa sativa (cfr. visura camerale); sul luogo di esercizio del negozio, invece, risultava al SUAP una attività di vendita di prodotti - alimentari e non - a nome di , cessata però nel 2023.

All'esito di questa attività, gli operanti hanno ipotizzato il delitto di cui all'art. 73, co. 4, DPR 309/1990 e hanno proceduto a trarre in arresto il ricorrente (immediatamente liberato per ordine del Pm), a sottoporre a sequestro probatorio i derivati della cannabis così rinvenuti (sequestro avverso il quale non risulta essere stato proposto riesame, avendo il ricorrente invece sollecitato il compimento di analisi tossicologiche) e a sottoporre a sequestro preventivo d'urgenza il negozio a insegna e il denaro contante rinvenuto nell'abitazione del ricorrente.

Il Pm ha chiesto la convalida del sequestro preventivo, sull'assunto dell'esistenza del *fumus* del delitto ipotizzato, in quanto: l'indagato non è risultato titolare di società autorizzata al commercio (se non nei limiti connessi all'attività agricola); non ha rispettato le regole legate al commercio della canapa da lui legittimamente coltivata (relative al taglio, alla pesatura e al confezionamento della stessa); è risultato avere acquistato derivati della canapa da terzi, a fini di rivendita, ma non in possesso della documentazione necessaria a verificare trattarsi di sostanza di cui è lecito il commercio (ivi incluse fatture, lotti, e analisi tossicologiche); occultava una parte della sostanza nella propria camera da letto, asseritamente per il timore di furti; ed era gravato da un precedente specifico. Ha ritenuto poi sproporzionate rispetto al reddito dell'indagato le somme rinvenute in suo possesso e ha sottolineato le esigenze impeditive alla base del sequestro, asseritamente necessario per evitare la protrazione del reato mediante l'acquisto (con il denaro in sequestro) di ulteriore stupefacente e la successiva rivendita a terzi nel negozio in cui, secondo la tesi accusatoria, il ricorrente esercitava abusivamente il suo commercio di canapa avente efficacia stupefacente.

Il GIP ha emesso il provvedimento chiesto dal Pm in data 10 agosto 2026, motivando per rinvio alle ragioni espresse nella richiesta.

A fronte di questi provvedimenti, la difesa ha proposto richiesta di riesame in relazione al denaro e al negozio in sequestro, allegando anche ulteriore documentazione.

In particolare, il difensore contesta in primo luogo il *fumus commissi delicti*, affermando che la sostanza venduta dall'imputato non fosse illecita ex art. 73 co. 4 DPR 309/1990, bensì sostanza con contenuto di THC inferiore a 0,5% e dunque priva di efficacia stupefacente. A sostegno di ciò, la difesa ha aggiunto alle certificazioni e analisi già inizialmente prodotte dal ricorrente numerose altre relazioni di analisi relative a sostanza acquistata dall'indagato nel corso degli anni 2025 e 2026, tutte attestanti la natura non stupefacente del prodotto. La difesa ha ulteriormente prodotto documentazione da cui risulta la regolare liquidazione e pagamento dell'IVA trimestrale dovuta dall'indagato, la tenuta delle scritture contabili e dei bilanci, a sostegno della tesi per cui l'attività svolta dal [REDACTED] – seppure con alcune irregolarità sul piano amministrativo, per risolvere le quali il ricorrente si è attivato – era in effetti perfettamente lecita, quantomeno sotto il profilo penale e tributario.

La difesa ha poi inteso contestare la tesi accusatoria, secondo la quale l'indagato utilizzerebbe il negozio come fondo per cedere a clienti sostanza stupefacente, “mascherandola” da cannabis *light*, ritenendola meramente suggestiva: ed infatti, le analisi prodotte costituiscono un indizio della natura penalmente lecita del commercio cui è dedito il ricorrente, e la circostanza che nella sua abitazione siano stati rinvenuti altri derivati della canapa, tutti o quasi etichettati in modo analogo alla sostanza rinvenuta nell'esercizio commerciale, non costituisce indice dell'esistenza di un commercio parallelo di stupefacenti, non potendosi in alcun modo ritenere che all'imprenditore sia fatto divieto di custodire una parte della merce destinata alla vendita nella propria abitazione. Quanto al precedente penale specifico, la difesa ha prodotto la prova dell'intervenuta riabilitazione. Quanto invece al denaro, la difesa ha prodotto documentazione commerciale da cui risulta che, nell'anno 2024, l'attività da lui svolta aveva prodotto utili per oltre 14.000 euro; conseguentemente, le somme in suo possesso non potrebbero ritenersi sproporzionate rispetto ai suoi redditi, e la presenza di 5 banconote da 100 euro (per euro 500 su un totale di 8.200 sequestrati) non consente di escluderne la provenienza lecita (tali banconote non essendo accettate dal distributore automatico, ma certamente accettate invece nel negozio). Infine, il difensore ha sostenuto un vizio genetico del provvedimento del GIP, gravato da un insuperabile difetto di motivazione.

Tanto premesso, ad avviso di questo Collegio il riesame è fondato e merita pertanto accoglimento. Quanto alla motivazione del provvedimento adottato dal GIP, tuttavia, deve escludersi che esso ne sia integralmente privo; il decreto infatti è assistito da una motivazione, per quanto sintetica, *per relationem*, tecnica questa che è pacificamente ammessa nel provvedimento cautelare reale (cfr. da ultimo Cass. n. 34481/2025, Rv. 288779).

Quanto invece al *fumus*, esso appare in effetti sfuggente. Gli operanti hanno infatti valorizzato principalmente elementi che, pur se certamente indice di irregolarità di tipo amministrativo, non sono però idonei a configurare indizi di illiceità penale. Invero, gli operanti si sono mossi sulla base di una segnalazione sulla natura “sospetta” della cannabis posta in vendita dal ricorrente nel suo esercizio commerciale; tale segnalazione, peraltro anonima, non era però corredata da alcuna analisi scientifica che potesse darle maggior credibilità. A fronte di ciò, hanno contestato al [REDACTED] – titolare di una azienda agricola autorizzata alla coltivazione della canapa, e pertanto amministrativamente autorizzato a vendere i prodotti da lui coltivati – tutta una serie di irregolarità amministrative che, seppur suggestive, non paiono idonee a far ritenere l'illiceità della sua attività.

Invero, occorre qui muovere dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che “in tema di sostanze stupefacenti, la detenzione o cessione di inflorescenze provenienti da coltivazioni di cannabis consentite ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n.242, integra il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, a condizione che risulti non solo il superamento della soglia di 0,6% di THC, ma anche la concreta idoneità del principio attivo a produrre un effetto drogante” (così Cass., n. 4920/2019, Rv. 274616). A fronte di tale principio, tuttavia, gli operanti hanno ritenuto di sottoporre a sequestro non solo l'oggetto della vendita, seguendo una prassi che più volte la Corte di Cassazione ha ritenuto perfettamente lecita in quanto finalizzata alla verifica in concreto dell'efficacia drogante, o meno, della sostanza (cfr. Cass., n. 12260/2022, Rv. 283032), ma anche l'esercizio commerciale e il denaro (oggetto del presente riesame), sul presupposto che l'indagato abbia avviato, accanto al commercio di cannabis *light* (non integrante reato), anche un commercio parallelo di cannabis “normale”. E tuttavia, in presenza di una attività organizzata e regolarmente dichiarata (quantomeno sotto il profilo commerciale e contabile) di coltivazione di cannabis sativa L, a cui si affiancava l'attività di compravendita, ritiene questo Collegio che non sia possibile concludere per l'esistenza di un tale commercio parallelo in assenza di elementi di segno opposto sufficientemente precisi, e che non possono certamente essere individuati in mere irregolarità amministrative o delle procedure di confezionamento della sostanza.

Sotto questo profilo, occorre da subito chiarire l'efficacia del c.d. *narcotest* a fini di prova. Invero, la Corte di Cassazione ha chiarito che “ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza” (Cass., n. 40044/2022 Rv. 283942); infatti, il c.d. “narcotest” consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, ma non anche la quantità di principio attivo in essa contenuto (Cass., n. 2599/2022, Rv. 282680). Se, dunque, il narcotest è atto a provare la presenza di THC, esso tuttavia nulla dice rispetto al contenuto percentuale dello stesso nella sostanza; e in una situazione come quella oggetto del presente procedimento – in cui l'indagato ha prodotto numerose analisi tossicologiche effettuate sulla sostanza da lui venduta, a riprova del contenuto ridotto di THC e dunque dell'assenza di efficacia drogante – il narcotest, da solo, non è certamente idoneo a provare la natura ed efficacia invece stupefacente delle sostanze rinvenute, peraltro quasi integralmente conservate nella confezione originale con tanto di marchio e/o lotto di provenienza, ad attestarne la lecita provenienza e dunque destinazione al commercio.

Secondo la tesi accusatoria, del resto, il ricorrente avrebbe esercitato due diversi tipo di attività: una, penalmente irrilevante, di coltivazione e commercio di derivati della cannabis c.d. *light* (da lui stesso coltivata o acquistata da terzi, e attestata dalla documentazione prodotta dal reclamante); e l'altra, parallela e occulta, di cessione di cannabis ordinaria. È su questa base, infatti, che è stato chiesto e disposto il sequestro preventivo del denaro (asseritamente provento dell'attività parallela illecita) e del negozio (asseritamente utilizzato per mascherare la dedotta, ma non provata, attività illecita parallela). Detta tesi, tuttavia, non è sostenuta da elementi sufficienti a ritenerne integrato neppure il *fumus*: infatti, alla base di tale ricostruzione vi sono principalmente contestazioni di tipo amministrativo (legate alla filiera di produzione e commercializzazione e alla tracciabilità) che, sebbene suggestive, sono però del tutto irrilevanti sul piano penale. Allo stesso modo, meramente suggestivo appare il precedente penale del ricorrente (estinto per riabilitazione e dunque privo di

qualsivoglia effetto penale); come pure l'argomento relativo al taglio delle banconote (5 da 100 euro su un totale di circa 250 banconote, fermo restando che un'attività parallela di "spaccio" di stupefacenti, come quella ipotizzata dalla p.g., comporta di regola l'incasso in banconote di piccolo taglio, e non certo da 100 euro). A fronte di tale labile impianto accusatorio, poi, il ricorrente ha prodotto sin dall'atto della perquisizione alcune fatture e alcuni documenti di vendita, attestanti la provenienza e il contenuto in THC della cannabis da lui posta in vendita; ha poi prodotto in sede di riesame ulteriore documentazione, tra cui in particolare numerose analisi scientifiche con esito di THC inferiore allo 0,5% (a riprova dell'attività di commercializzazione di cannabis priva di efficacia drogante da lui svolta) e documentazione contabile dell'attività da lui svolta.

Così ricostruita la vicenda, pertanto, ritiene questo Collegio che manchi il *fumus* del reato contestato, quantomeno per quanto attiene al mantenimento in sequestro preventivo di un fondo commerciale del quale nessun elemento di prova rivela la destinazione a mascherare un commercio illecito di stupefacente, e di una somma di denaro che appare in effetti compatibile con i proventi leciti regolarmente denunciati dall'imputato.

Si impone pertanto l'accoglimento del riesame, con revoca del sequestro preventivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 309, 310 e 322bis c.p.p.

Accoglie il ricorso e revoca, per l'effetto, il sequestro preventivo gravante sui beni e sul denaro descritti nel verbale di sequestro del 5 agosto 2026 e nel dispositivo del decreto, disponendone la restituzione al ricorrente.

Manda per l'esecuzione alla Compagnia Carabinieri di [REDACTED] on facoltà di subdelega.

Riserva il deposito dell'ordinanza nel termine di gg. 45.

Livorno, il 10 settembre 2026

Il Giudice estensore

Dr.ssa [REDACTED]

Il Presidente

Dr. [REDACTED]



FIRMATO
il 06/10/2026 alle ore 15:05
ROSA RAFFAELLI